



## TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

Il GIUDICE dott. Roberto Colonnello,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2 febbraio 2017,  
pronuncia la seguente

### **ORDINANZA** **ex art. 702 bis e ss. c.p.c. e 19 D.lgs. n. 150/2011**

nel giudizio iscritto sub R.G. n. 5163/2016, vertente tra

(nome e cognome), nato in Benin l'1.1.1998 (codice identificativo riportato  
nel provvedimento impugnato: CA), con l'avv. Maria Cristina Ximenes;

**RICORRENTE**

e

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**RESISTENTE CONTUMACE**

e nei confronti del

**P.M. presso il Tribunale di CAGLIARI**

\*\*\* \*\* \*\*\*

**1.** ha avanzato domanda di riconoscimento della protezione internazionale.

A sostegno della stessa, in sede di audizione dinanzi la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, ha narrato di essere nato e cresciuto in Benin; che, essendo orfano di entrambi i genitori,



viveva nella casa dello zio, il quale era diventato violento nei suoi confronti dopo che, in data 14 marzo 2015, esso ricorrente era tornato a casa indossando – non per ragioni politiche, ma perché gli era stata regalata - una maglietta che sponsorizzava l'elezione come presidente di Abdoulaye Biotchane; che pertanto nell'aprile 2015 aveva lasciato il Paese per evitare di essere ancora aggredito dallo zio.

La Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Cagliari, con decisione adottata nella seduta del 22 marzo 2016, notificata all'odierno ricorrente il 20 aprile 2016, ha rigettato la sua richiesta.

Il ricorrente ha dunque impugnato il detto provvedimento dolendosi dell'erronea valutazione operata dalla Commissione circa l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o comunque per il riconoscimento dello status di soggetto ammissibile alla protezione sussidiaria in ragione della situazione di violenza indiscriminata esistente in Benin, o comunque per il riconoscimento della protezione umanitaria in ragione della grave instabilità in cui versa il Paese di origine e della vulnerabilità dipendente dalla sua giovane età e dai maltrattamenti subiti dallo zio, nonché dal pregiudizio scaturente dall'allontanamento dal Paese ospitante nel quale si è integrato. Ha dedotto la sussistenza, infine, del diritto di asilo ex art. 10 Cost., lamentando il suo mancato riconoscimento da parte della Commissione territoriale.

Ha chiesto, in via principale, accertarsi la sussistenza dei requisiti *"per il riconoscimento del diritto del ricorrente alla concessione della protezione internazionale, nella tipologia rifugiato o protezione sussidiaria ritenuta più conforme al caso concreto"* (sic nel ricorso); in subordine accertarsi il diritto di esso ricorrente all'asilo nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 10 Cost.; in ulteriore subordine accertarsi il diritto di esso ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

All'udienza del 2 febbraio 2017 il ricorrente è stato nuovamente audito.

Il Ministero è rimasto contumace.

**2.** Tanto premesso, devesi anzitutto rilevare che ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o di soggetto ammesso alla protezione sussidiaria è



necessario, tra l'altro, ove l'agente persecutore o responsabile del danno grave non sia un soggetto statale (come nel caso di specie, ove il ricorrente ha lamentato essere stato maltrattato dallo zio), che lo Stato non possa o non voglia offrire protezione (v. art. 5, D.lgs. n. 251/2007).

Ora, il ricorrente sebbene al momento della partenza fosse prossimo al raggiungimento della maggiore età (tanto da essere in grado di autodeterminarsi e relazionarsi nel mondo circostante, come risulta anche dal fatto, ad es., che si era recato da solo ad un incontro in tema di tutela delle donne: v. verbale redatto in sede amministrativa riportante le sue dichiarazioni) non ha neppure tentato di rivolgersi alle forze dell'ordine per chiedere protezione contro i presunti maltrattamenti subiti dallo zio.

Né si può affermare che lo Stato del Benin non gli avrebbe fornito protezione anche ove richiesta, non potendosi tale deduzione trarre dalla generale considerazione che ivi "*i diritti dei minori sono del tutto trascurati*", essendo essi vittime di maltrattamenti, di tratte e di sfruttamento lavorativo (v. pag. 4 del ricorso). Invero:

- da un fenomeno diffuso non può automaticamente inferirsi che sarebbe mancata la tutela nel caso specifico, ove attivata;
- in tempi più recenti rispetto a quelli in cui sono state formate le C.O.I. prodotte da parte ricorrente (v. ad es. articolo giornalistico del **2013**, prodotto sub doc. 7; v. reporto dell'UNICEF relativo agli anni **2008** e **2009** prodotto sub doc. 8), ovvero nel **2015**, l'assemblea nazionale del Benin ha approvato il *Children's Code* 2015 (Legge n. 8 del 2015 recante "Code de l'enfant en République du Benin": cfr commento reperibile su <https://www.crin.org/sites/default/files/attachments/benin.pdf>) il quale all'art. 39 prevede che i genitori o altre persone che per legge hanno la responsabilità su un minore sono tenuti a garantire che a questi siano trattati con umanità e nel rispetto della loro dignità umana e che se è necessario, possono punire il bambino purchè la punizione sia motivata e non costituisca una violazione della loro integrità fisica o una tortura o un trattamento inumano o degradante.



L'art. 130 stabilisce, poi, che lo Stato assicurerà che l'educazione del minore all'interno della famiglia, a scuola o in altre pubbliche o private istituzioni non comporterà punizioni corporali o altre forme di trattamento crudele o degradante.

Inoltre, l'art 220 del Codice conferma che le punizioni corporali dei minori sono proibite e sanzionate dalla legge penale.

Dunque: lo Stato del Benin è dotato, proprio dall'anno in cui il ricorrente è scappato dal proprio Paese, di una legislazione che prevede degli strumenti di tutela per i minori; è dotato di forze di polizia che possono ricevere le denunce dei cittadini e di un sistema giudiziario. In altri termini, avrebbe potuto fornire tutela al ricorrente contro il trattamento inumano e degradante asseritamente posto in essere da un suo parente.

Sono da rigettare, pertanto, le domande tese ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o di soggetto ammissibile alla protezione sussidiaria.

**3.** Con riferimento alla domanda, proposta in via subordinata, tesa ad ottenere l'accertamento dei presupposti per il rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari, questo tribunale ritiene rilevanti:

- la giovanissima età del ricorrente (19 anni);
- il suo felice percorso di inserimento nel tessuto sociale del Paese ospitante (stante l'apprendimento della lingua italiana giusta i corsi all'uopo seguiti<sup>1</sup>, come dimostra la sua partecipazione all'udienza e la sua interlocuzione con il giudice senza l'ausilio di un interprete; stante l'inserimento in una squadra di calcio<sup>2</sup>; stante la partecipazione a vari progetti organizzati da enti privati per l'inclusione sociale degli stranieri<sup>3</sup>);
- il pregiudizio che conseguirebbe, dunque, ove tale percorso di integrazione e il percorso di apprendimento scolastico fossero bruscamente interrotti con il rimpatrio.

---

<sup>1</sup> V. doc. 10: attestazione della conoscenza della lingua italiana del dirigente scolastico della C.P.I.A. 1 di Cagliari; v. doc. contrassegnato nuovamente come "2" prodotto in udienza, recante attestazione del direttore del C.P.I.A. 1 di Cagliari di iscrizione e frequenza nell'anno scolastico 2016/2017 dei percorsi di primo livelli per il conseguimento della licenza media.

<sup>2</sup> V. certificazione della A.S.D. Calcio Pirri (prodotta in udienza e contrassegnata nuovamente come doc. "2"), squadra di seconda categoria regionale.

<sup>3</sup> v. doc. prodotti in udienza contrassegnati nuovamente come "3" e "5".



La necessità di evitare tale pregiudizio costituisce un serio motivo di carattere umanitario che giustifica il rilascio di un permesso di soggiorno ex art. 5, comma 6, D.lgs. n. 286/1998.

**4.** L'esame della domanda tesa ad ottenere l'accertamento del diritto di asilo ex art. 10 Cost. è assorbito. Infatti, con le tre analizzate fattispecie di protezione internazionale – rispettivamente relative allo status di rifugiato e a quelli di soggetto meritevole di protezione sussidiaria o umanitaria – è stata data dal Legislatore ordinario integrale ed esaustiva attuazione al diritto di asilo di cui all'art. 10 comma 3 Cost., per una cui diretta applicazione, dunque, non v'è più alcun margine (in questo senso cfr. Cass. 26.6.12 n. 10686).

**5.** Il ricorso, quindi, deve essere accolto per quanto di ragione.

**6.** Con riferimento alle spese di causa, nonostante il Ministero sia soccombente, non è applicabile al presente giudizio il disposto dell'art. 133 D.P.R. 115/2002, secondo cui nei giudizi in cui vi è ammissione di una parte al patrocinio a spese dello Stato, ed in caso di soccombenza della controparte, il provvedimento che pone le spese a carico di quest'ultima "*dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato*". Infatti la liquidazione dovrebbe essere qui "*effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso*" (Cass. Civ. Sez. 2, 29/10/2012 n. 18583), motivo per cui deve disporsi non luogo a provvedere sulle spese.

Quanto alla liquidazione del compenso spettante al difensore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, si provvederà con separato decreto.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o ritenuta assorbita ogni altra domanda ed eccezione, in parziale accoglimento del ricorso,

**1)** annulla il provvedimento impugnato, emesso in data 22 marzo 2016 dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale di Cagliari nei confronti di \_\_\_\_\_ (nome e cognome), nato in Benin l'1.1.1998 (codice identificativo riportato nel provvedimento impugnato: \_\_\_\_\_), nella parte in cui non ha riconosciuto al ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari



e per l'effetto non ha trasmesso gli atti al Questore per i consequenziali adempimenti;

**2)** dichiara che (nome e cognome), nato in Benin l'1.1.1998 (codice identificativo \_\_\_\_\_ riportato nel provvedimento impugnato: CA0003009), ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, comma 3, D.lgs. n. 25/2008 e 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998;

**3)** per l'effetto, dispone la trasmissione degli atti al Questore territorialmente competente, a cura della stessa parte ricorrente, per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, comma 3, D.lgs. n. 25/2008 e 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998;

**4)** dichiara non esservi luogo a provvedere sulle spese di lite;

**5)** manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.

Cagliari, 6 marzo 2017

Il giudice  
dott. Roberto Colonnello

